



**IMMIGRAZIONE.biz**

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4124 del 6 agosto 2013 Consiglio di Stato

Iscrizioni all'università di studenti provenienti da Atenei stranieri



Immigrazione Biz,  
Unsolomondo Cgil

**Scuola Moda a Roma**

Frementa la Scuola di Moda di Accademia del Lusso. Info Ora!

[www.corsi-moda-roma.it](http://www.corsi-moda-roma.it)



Scegli Tu! ▶

## Permesso di Soggiorno

 [PagineBianche.it/Perme...](http://PagineBianche.it/Perme...)

Sei Straniero? Serve il  
Permesso? Scopri come  
Ottenerlo!



Scegli Tu! ▶

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

#### **Il Consiglio di Stato**

#### **in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

ex articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo; sul ricorso numero di registro generale 3790 del 2013, proposto dall'Università degli Studi del Molise, nella persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La signora \*\*\*\*\*, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani ed Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso lo Studio Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone, 78;

per la riforma della sentenza del TAR Molise, Campobasso, n. 620/2012, resa tra le parti,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di \*\*\*\*\*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Paolo Grasso e gli avvocati Emanuele Tringali e Saverio Sticchi Damiani;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La ricorrente in primo grado, cittadina italiana studentessa del primo anno della Facoltà di medicina di una Università rumena, chiedeva nell'agosto del 2011 il trasferimento all'Università degli studi del Molise.

L'istanza è stata respinta in data 30 ottobre 2011, in quanto l'Università non riteneva di poter accogliere le iscrizioni di studenti provenienti da Atenei stranieri, in assenza del superamento del procedimento

previsto dalle leggi italiane.

Veniva quindi proposto il ricorso n. 334 del 2011 al TAR per il Molise, che in sede cautelare accoglieva la domanda di sospensione avanzata.

In sede di esecuzione dell'ordinanza del TAR, e sollecitata dal difensore dell'interessata, l'Università le ha comunicato che avrebbe disposto la sua iscrizione, qualora ella avesse perso lo status di studente presso l'Università rumena.

A seguito della documentazione della perdita di tale status, l'Università del Molise ha disposto l'iscrizione dell'interessata, con riserva dell'esito del giudizio amministrativo pendente.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza in data 25 gennaio 2012, n. 328, in accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione ha poi respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado.

L'Università 'revocava' pertanto il provvedimento di iscrizione, emanato in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Molise.

2. Il giudice di primo grado accoglieva quindi il ricorso nel merito, con sentenza n. 620 del 20 novembre 2012, disponendo, per l'effetto, l'annullamento del richiamato provvedimento di diniego.

Contro tale decisione ricorreva in appello l'Università degli studi del Molise, adducendo come primo motivo la violazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dell'art. 2 del Decreto Rettorale n. 604 del 30 giugno 2011, disciplinante il bando per l'ammissione.

L'Amministrazione ha dedotto che le disposizioni della [legge n. 264 del 2 agosto 1999](#) hanno previsto la necessità del superamento della selezione, sia per le iscrizioni al primo anno del corso di laurea in medicina, sia per gli anni successivi, ed ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, in numerose sentenze, ha considerato come ambito di legislazione esclusiva degli Stati Membri la materia dell'ingresso agli istituti universitari.

L'appellante ha altresì richiamato la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato 10 aprile 2012, n. 2063, che ha escluso la spettanza dell'iscrizione alle Facoltà di medicina italiane per gli studenti provenienti da Atenei i cui titoli di ammissione non siano in modo puntuale riconosciuti dalla legislazione nazionale.

3. La causa veniva assunta in decisione nella camera di consiglio del 9 luglio 2013, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, nel corso della quale è emerso che l'appello fosse maturo per la decisione di merito, ex articolo 60 del codice del processo amministrativo.

4. Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e vada accolto, in quanto risultano condivisibili i recenti precedenti della Sezione, resi su fattispecie identiche analoghe (Sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2063, 18 maggio 2012, n. 2911).

Va in primo luogo ribadito che le pretese vantate dalla ricorrente in primo grado (volte al riconoscimento della procedura di ammissione presso Università rumena dell'Ovest "VASILE GOLDIS" di Arad) non rinvergono alcun fondamento nel diritto della Unione Europea.

Tale ordinamento garantisce infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie, dopo l'iscrizione in una Università di uno degli Stati membri.

Lo stesso art. 149 TCE (oggi art. 165 del [Trattato di Lisbona](#)) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando alla Unione il solo compito di promuovere azioni di

incentivazione e di esprimere raccomandazioni.

Emerge quindi da una analisi del diritto dell'Unione Europea, sia primario che derivato, la totale compatibilità con il diritto dell'Unione della previsione di limitazione all'accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gli Stati possono quindi prevedere la necessità di superamento ai fini dell'accesso di una prova selettiva nazionale, ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un Ateneo di un altro Stato membro.

La stessa Corte di Giustizia ha confortato con le sentenze Grzelczyk del 20 settembre 2001, Morgan del 23 maggio 2007 e D'Hoop dell'11 luglio 2002, l'orientamento sopra ricordato.

5. Il Collegio ritiene poi di soffermarsi sulla ritenuta incongruenza tra l'avviso pubblico per il trasferimento ai corsi di accesso programmato pubblicato sul sito internet dell'Università molisana, che – ad avviso dell'appellata – sembrerebbe non indicare alcuna preclusione nei confronti di studenti provenienti da Università straniere, ed il provvedimento del 30 agosto 2011, con il quale è stata respinta l'istanza di trasferimento.

Occorre in primo luogo rilevare che il diniego impugnato costituisce puntuale applicazione della deliberazione del Senato Accademico del 30 giugno 2011.

Inoltre, le disposizioni emanate dall'Università non derogano affatto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, più volte richiamata, che disciplina in modo compiuto la materia, richiedendo in ogni caso il superamento della selezione indetta dalle Autorità nazionali.

6. Neppure sussistono le ragioni di 'specialità', che nel corso della discussione orale i difensori dell'appellata hanno evidenziato per giungere alla reiezione dell'appello.

L'iscrizione è stata disposta in sede amministrativa sol perché vi è stata l'ordinanza cautelare di primo grado, di cui è stata chiesta dalla parte la più rapida esecuzione, prima della emanazione dell'ordinanza cautelare di questo Consiglio (che ha riformato l'ordinanza di primo grado, così caducando la medesima iscrizione).

Inoltre, la richiesta dell'Università – in sede di esecuzione della medesima ordinanza cautelare – di subordinare l'iscrizione alla previa perdita dello status di studente presso l'università rumena risultava doverosa, per la impossibilità giuridica che vi fosse la simultanea iscrizione presso due università, regola enunciata dalla legislazione italiana ed applicabile non solo quando si tratti di iscrizioni in due università italiane, ma anche quando si tratti di iscrizioni presso una università italiana ed una presso una università di un altro Stato.

7. Per le ragioni sopra esposte l'appello in epigrafe deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza oggetto di impugnativa, va respinto il ricorso di primo grado n. 334 del 2011.

In ragione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in esame n. 3790 del 2013, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado n. 334 del 2011.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 6 Agosto 2013



News



## **[I profughi della Siria saranno accolti in Svezia](#)**

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei richiedenti asilo dei ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi](#)**

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e ...

[Leggi tutto »](#)

## [Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit](#)

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono opportuno ...

[Leggi tutto »](#)

## [Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro](#)

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del ...

[Leggi tutto »](#)

## [Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno](#)

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in vigore la legge ...

[Leggi tutto »](#)

## [Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa](#)

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Siracusa&...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891